



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 18 LUG. 2024

OGGETTO: stipula della convenzione passiva con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l'effettuazione di consulenze specialistiche di oncologia medica e di pediatria oncologica a favore dei pazienti della ASST Gaetano Pini - CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data _____ l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- al Conto n. 51002000091 "Consulenze Sanitarie ASST/ATS/IRCCS Regione" dei Bilanci di Esercizio 2024-2025-2026, pari a complessivi € 31.250,00, così suddivisi:
 - € 6.250,00= per il periodo 18.07.2024 – 31.12.2024;
 - € 12.500,00= per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2025;
 - € 12.500,00= per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

x [Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **378** del **18 LUG. 2024**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari", al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli Enti appartenenti al Sistema regionale svolgano prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

Richiamate:

- la DGR del 26/09/2022 n. XI/7013 "Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR", che prevede la possibilità di far fronte alla carenza di personale mediante l'erogazione di prestazioni in convenzione, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core, fissando limitatamente alle specialità carenti in Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria la tariffa oraria di € 100,00 (oltre al rimborso spese nella quantità prevista dal regolamento aziendale), stabilendo altresì una trattenuta massima per costi del 15%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
- la DGR del 13/03/2024 n. XII/2003 "Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024" che relativamente alle convenzioni stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, per prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR XII/1514/2023, ha precisato che le stesse non si applicano alle consulenze specialistiche cosiddette "second opinion", che restano assoggettate alle tariffe e ai regolamenti di ciascuna Azienda;

Premesso che è in corso da anni una collaborazione tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, a mezzo stipula di atti convenzionali per il reciproco scambio di prestazioni e consulenze specialistiche da parte dei professionisti dei rispettivi Enti, nell'ambito della quale l'ASST si è avvalsa di consulenze oncologiche, mediante convenzione da ultimo rinnovata con deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 06/05/2022 e scaduta il 31/12/2023;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 18 LUG. 2024

Rilevato, da parte della UOC Affari Generali e Legali, che:

- con nota del 05/09/2023, l'ASST ha chiesto la disponibilità della Fondazione al rinnovo della convenzione per il biennio 2024 - 2025 alle medesime condizioni della convenzione in scadenza il 31/12/2023;
- a partire dal mese di ottobre 2023, a seguito della richiesta della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di una maggiorazione sulle tariffe rispetto a quelle sino ad allora applicate (€ 300,00/ora e di € 125,00/frazione di ora rispetto alle precedenti tariffe di € 225,00 e di € 100,00), le parti anche nel rispetto dei vincoli tariffari fissati dalle succedute DGR, da ultimo dalla DGR del n. XII/2003 del 13/03/2024, hanno avviato le trattative conclusesi, come da documentazione in atti, in data 01/07/2024, con la determinazione di tariffe omogenee per la medesima tipologia di prestazione resa dai professionisti di entrambe le strutture sanitarie;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun contraente, di seguito sintetizzati:

per la Fondazione IRCCS:

- effettuazione di consulenze specialistiche *second opinion* di oncologia medica e di oncologia pediatrica in favore dei pazienti ricoverati presso la UOC Ortopedia Oncologica della ASST, su richiesta della stessa, per un totale complessivo di circa 40 accessi/anno, da parte dei professionisti della Fondazione, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di libera professione intramuraria;

per l'ASST Gaetano Pini -CTO:

- riconoscimento alla Fondazione per le prestazioni rese dai propri professionisti della tariffa oraria omnicomprensiva, per consulenze iperspecialistiche cd. di "second opinion", € 250,00 per l'accesso e la prima ora e la medesima tariffa in misura proporzionale alle frazioni di ora effettivamente rese per le ore successive alla prima al netto delle trattenute di legge e da regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale;

Dato atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2026;

Considerato che l'onere complessivo stimato, sulla scorta delle prestazioni rese in costanza della precedente convenzione, derivante dal presente provvedimento, pari a € 31.250,00= è annotato al conto di Bilancio degli anni 2024, 2025 e 2026, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore della U.O.C. Ortopedia Oncologica e del Direttore Sanitario, conservati in atti;

Ritenuto, al fine di garantire il percorso di cura e la continuità clinico – assistenziale ai pazienti oncologici ricoverati presso l'ASST G. Pini-CTO, di autorizzare la stipula della convenzione con la Fondazione e IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l'acquisizione di consulenze specialistiche di *second opinion* di oncologia medica e di oncologia pediatrica, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 18 LUG. 2024

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di autorizzare la stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione di consulenze specialistiche *di second opinion* di oncologia medica e di oncologia pediatrica in favore dei pazienti degenti presso le sedi dell'ASST Gaetano Pini-CTO;
2. di precisare che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2026;
3. di demandare al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio il monitoraggio circa la corretta attuazione della convenzione di che trattasi, per le attività espletate dai professionisti afferenti alla UOC Chirurgia Ortopedica Oncologica;
4. di dare atto che l'onere complessivo stimato, sulla scorta delle prestazioni rese in costanza della precedente convenzione, derivante dal presente provvedimento, pari a € 31.250,00= è annotato al conto di Bilancio degli anni 2024, 2025 e 2026, indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATITUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2024 - 1.1.3 / 3.8



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 18 LUG. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 19 LUG. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE SANITARIE DI ONCOLOGIA
MEDICA E DI PEDIATRIA ONCOLOGICA**

TRA

la **Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori"** (di seguito denominata "Fondazione") codice fiscale 80018230153, partita I.V.A. 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, nella persona del Direttore Generale dott. Carlo Nicora

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito denominato "ASST Gaetano Pini-CTO"), codice fiscale 80064670153 e partita I.V.A. 04376350155, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada

VISTI

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, che autorizza le Pubbliche Amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.lgs. 502/1992, art. 15 quinquies, in materia di definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari;
- il DPCM del 27 marzo 2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale"* art. 8 che dispone che l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, a richiesta del dirigente interessato, è considerata quale attività libero professionale;
- il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 *"Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*;
- la D.G.R. Lombardia n. XI/3540 del 7 settembre 2020 *"Approvazione delle linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici e della Dirigenza Sanitari dipendenti del SSL"*;
- la D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022 *"Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli Enti Pubblici del SSR"*, che prevede la possibilità di erogazione di prestazioni attraverso convenzioni tra Enti del SSL, evitando così il ricorso all'esternalizzazione dei servizi sanitari core;
- la D.G.R. n. XII/1514 del 13/12/2023 *"Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale"* che, ai fini del contenimento dell'esternalizzazione di attività sanitarie anche temporanee, conferma quanto previsto dalla DGR n. XI/7013/2022, disponendo quanto segue:
 - per le convenzioni ex art. 115, comma 1 lettera d) del CCNL 19/12/2019, trasposto nell'art. 89, comma 1 lett. d) del CCNL 23/01/2024 dell'Area della Sanità – triennio 2019-2021 stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, gli Enti stessi devono applicare, anche in deroga a quanto disciplinato dai singoli regolamenti, una trattenuta massima per costi del 10%, oltre alla trattenuta del 5% prevista per legge;
 - per le convenzioni stipulate ai sensi della D.G.R. n. XI/7013 del 26/09/2022, le tariffe previste, per *"le altre specialità"* al di fuori di Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e Medicina di Emergenza Urgenza viene determinato un compenso orario lordo di € 100,00;
- la D.G.R. n. XII/2003 del 13.03.2024 *"Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024"* che relativamente alle convenzioni stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, per attività erogate in regime di libera professione

- intramuraria, con particolare riferimento alle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR XII/1514/2023, ha precisato che le stesse non si applicano alle consulenze specialistiche cosiddette second opinion che rimangono disciplinate sulla base delle tariffe e dei regolamenti di ciascuna Azienda;
- il CCNL 23 gennaio 2024 dell'Area Sanità di cui agli art. 88 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti); art. 89 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) comma 1, lett. c) e lett. d); art. 91 (Altre attività a pagamento) comma 7 lett. e) che dispone "Per le prestazioni e per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale [...] l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";
 - la DGR n. XII/2003 del 13.03.2024 "Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR XII/1514 del 13 dicembre 2023 e all'allegato 7 della DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024" che relativamente alle convenzioni stipulate tra gli Enti pubblici del SSR, per attività erogate in regime di libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle tariffe di cui all'allegato 2 della DGR XII/1514/2023, ha precisato che le stesse non si applicano alle consulenze specialistiche cosiddette "second opinion" che rimangono disciplinate sulla base delle tariffe e dei regolamenti di ciascuna Azienda;

PREMESSO CHE

- che l'ASST Pini-CTO ha la necessità di stipulare la convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche sanitarie di oncologia medica dei tumori mesenchimali e rari e di pediatria oncologica a favore dei propri assistiti;
- che la Fondazione provvede con proprio personale della Dirigenza sanitaria che ha fatto opzione per l'attività libero-professionale intramuraria, ad effettuare le suddette consulenze, ivi comprese le partecipazioni a riunioni multidisciplinari, a favore degli assistiti dall' ASST Gaetano Pini-CTO su richiesta della stessa;
- che la Fondazione è nella possibilità di soddisfare tale necessità per il tramite delle seguenti strutture complesse:
 - s.c. Oncologia Medica 2 – tumori mesenchimali e rari,
 - s.c. Pediatria Oncologica
- che i professionisti coinvolti effettuano prestazioni oncologiche unicamente su patologie di competenza della struttura di appartenenza;
- che i Direttori delle strutture della Fondazione sopraelencate hanno espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione da rendere da parte del personale delle strutture medesime al di fuori del normale orario di lavoro senza che ciò arrechi alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale e con partecipazione ai proventi;
- che l'ASST e la Fondazione, a seguito di trattative intercorse tra le parti, hanno concordato da ultimo in data 01.07.2024 le nuove tariffe da applicare alle reciproche prestazioni riportate nei rispettivi atti convenzionali;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Le consulenze specialistiche di oncologia medica e di oncologia pediatrica vengono svolte dai sanitari della Fondazione presso l'ASST Gaetano Pini-CTO mediante accessi, per un totale complessivo di circa 40 anni, fabbisogno in linea con lo storico dei consumi dell'anno 2023, su richiesta dell'ASST Gaetano Pini-CTO, sulla base delle proprie necessità da determinarsi di comune accordo tra le strutture/unità operative interessate dei due Contraenti.

Nell'arco temporale coperto dalla presente convenzione, il personale medico sopraindicato svolge l'attività di cui trattasi al di fuori del normale orario di servizio, recandosi, compatibilmente con le esigenze istituzionali della Fondazione presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, su richiesta dei sanitari dello stesso.

Art. 2 – Corrispettivo per l'esecuzione dell'attività

Per tutte le attività consulenziali di second opinion è prevista una tariffa unica omnicomprensiva di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per il primo accesso e la prima ora; per le ore e frazioni di ora successive alla prima verrà corrisposta la medesima tariffa in misura proporzionale. Le consulenze, svolte al di fuori dell'orario di lavoro, danno luogo a compenso che verrà corrisposto ai dirigenti medici, nei modi di cui alla vigente normativa, al netto delle trattenute di legge e secondo regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 3 – Modalità di pagamento

L'ASST Gaetano Pini-CTO si impegna a pagare gli importi dovuti per l'attività di cui trattasi, oggetto della presente convenzione entro 60 gg. dal ricevimento della relativa fattura, che viene emessa a cadenze trimestrali.

A tal fine, il Dirigente Medico che ha eseguito la prestazione, provvede a trasmettere alla s.c. Risorse Economiche Finanziarie e Libera Professione della Fondazione i dati relativi alla consulenza prestata, compilando una distinta, convalidata dall' ASST Pini-CTO, nella quale siano riportati i dati relativi a: tipologia della prestazione, importo da fatturare, data e orario degli accessi effettuati nel periodo interessato.

Le fatture devono essere intestate e inviate a:

ASST Pini-CTO "GAETANO PINI/CTO", P.ZA CARDINAL FERRARI, 1 – 20122 MILANO

In difetto di pagamento entro il termine di cui sopra, è data facoltà alla Fondazione di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

Art. 4 – Sede di espletamento dell'incarico

L'incarico oggetto della presente convenzione è espletato presso la sede istituzionale dell'ASST Gaetano Pini-CTO in Milano, P.za Cardinal Ferrari, 1.

L'ASST Gaetano Pini-CTO mette a disposizione i locali e le attrezzature necessarie mediante le quali il personale che esercita la prestazione, opera sotto la sua esclusiva responsabilità e rischio, in piena collaborazione con i sanitari delle unità operative interessate senza vincolo di subordinazione.

L'ASST Gaetano Pini-CTO garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 5 - Modifiche contrattuali

Eventuali modifiche alla presente convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della convenzione.

Resta salvo ogni eventuale modifica o revoca della presente convenzione a seguito dell'intervenuta emanazione di norme legislative o disposizioni regionali in contrasto con la normativa di riferimento citata in premessa.

Art. 6 – Assicurazione per responsabilità civile

L'ASST Gaetano Pini-CTO risponde dei danni per infortuni eventualmente subito dai dirigenti medici della Fondazione e risponde altresì dei danni cagionati a terzi, riconducibili a circostanze relative alla propria organizzazione. Ad ogni modo la copertura assicurativa dell'ASST concorrerà con quella della Fondazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1910 e ss. del Codice Civile.

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente.

La Fondazione si impegna a garantire al personale medico specialistico, durante lo svolgimento del presente incarico, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni derivanti dall'attività medesima.

Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2026, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve pervenire entro tale termine al destinatario.

In particolare, l'ASST Gaetano Pini-CTO riconosce alla Fondazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per sopravvenuta indisponibilità dei consulenti.

In caso di recesso, l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponde alla Fondazione i compensi maturati per le prestazioni già eseguite dai consulenti, nonché le spese sostenute e preventivamente approvate riferibili alla predetta attività.

Per l'eventuale rinnovo della convenzione, si procede alla sottoscrizione di nuovi formali accordi da parti dei soggetti interessati.

Art. 8 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

L'ASST Gaetano Pini-CTO e la Fondazione sono Titolari autonomi del trattamento e, ove dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui ciascuna Parte è titolare, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici della Fondazione si intendono persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità dell'ASST Gaetano Pini-CTO in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I medici della Fondazione, così designati dall'ASST, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. È fatto divieto ai medici di trattare i dati personali dei pazienti dell'ASST Gaetano Pini-CTO con strumenti e mezzi diversi da quelli messi a disposizione da parte della stessa. Ciascuna parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione di dati personali.

Art. 9 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Codice di comportamento

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco di rispettivi documenti: Codice di Comportamento e Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quest'ultimo confluito nel PIAO vigente, visibili sui relativi siti internet, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo e rilevano anche ai fini della risoluzione del rapporto.

Art. 10 – Foro competente esclusivo

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è quello di Milano.

Art. 11 – Registrazione e spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni con oneri a carico dell'ASST;
- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di ASST Pini-CTO.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato il presente contratto di comune accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n. 3 (Modalità di pagamento), 7 (Durata), 8 (Trattamento dei dati personali), 10 (Foro competente esclusivo).

Milano,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Nicora)

Milano,

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO**
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Paola Lattuada)

La presente convenzione è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.